# PROSUMERS

- Feder.Pr.O.M.M. -

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO GENERALE

aderente



IDEE E PROPOSTE PER UNA SERIA DISCUSSIONE DI POLITICA CONTRATTUALE SU UN PROGETTO DI PIATTAFORMA SINDACALE PER IL SETTORE DELLA PROMOZIONE FINANZIARIA ELABORATO DALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA Federpromm.

\* \* \* \* \*

Comitato Direttivo - Roma 7 marzo 1997

# PROPOSTA DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE PER IL SETTORE DELLA PROMOZIONE FINANZIARIA

(in applicazione al recente decreto legislativo sull'EUROSIM)

\*\*\*\*\*\*

### Considerazioni generali

Le articolate quanto complesse problematiche che hanno interessato in questi anni il rapporto di lavoro tra operatori del mercato finanziario (Praticanti e promotori finanziari, ex remissori, agenti e subagenti di assicurazione) e intermediari autorizzati dalla legge n. 1/91 (SIm-Banche, Fiduciarie, Agenti di Cambio) hanno evidenziato una forte contraddizione sia da un punto di vista interpetrativo delle norme disicplinanti il citato rapporto di lavoro, sia dal punto di vista dei contenziosi aperti con le società mandanti.

La regolamentazione del rapporto di lavoro citato dal 1991 (ex art.5 legge n.1/91) con formule che il legislatore a voluto blindare escludendo di fatto la libera contrattazione delle parti (lavoratore-datore lavoro) ha ingenerato una notevole confusione alle parti in causa, provocando così una vasta zona di conflitto tra soggetto attivo (promnotore finanziario) e soggetto distributore (rete di vendita). Come corollario è stato fortemente penalizzato l'investitore tradizionale (il risparmiatore) e il mercato più in generale.

Aver riproposto oggi con il decreto legislativo sull'eurosim (d.lgs n.415/96) gli stessi presupposti normativi del rapporto profesionale di lavoro tra pf e impresa di investimento (sia essa Banca,Sim, Agente di cambio, impresa comunitaria od extracomunitaria), il legislatore ha commesso di nuovo l'errore di escludere di fatto la partecipazione attiva dei soggetti interessati alla definizione di una libera contrattazione dell'attività professionale (art.23 e 24).

Le ragioni di siffatte storture risalgono storicamente ad un vizio di potere da parte della CONSOB nel lontano 1985, che con apposite deliberazioni, travalicando le funzioni di controllo ad essa delegate dalla legge n.216/74, ha voluto disciplinare per la vendita porta a porta il consulente finanziario come agente e rappresentante di commercio.

Storture che sotto il profilo contrattuale oggi hanno necessità di essere recuperate e ricondotte in una logica di corrette relazioni sindacali.

## **Premessa**

La necessità di rimettere in discussione i meccanismi contorti che hanno relegato il rapporto di lavoro tra pf e soggetto autorizzato dalla legge al collocamento di strumenti e servizi finanziari è oggi quanto mai indispensabile se non irrinunciabile.

Le cause e concause che hanno ingenerato sul mercato posizioni di privilegio (contratti ad personam per alcune figure manageriali al di fuori di ogni logica equitativa e contratti a soggetti deboli quali i semplici sub agenti o praticanti o pf) devono essere rimosse. La forte <u>mobilità</u> presente nel settore del risparmio gestito e la forte <u>mortalità</u> che ne è seguita e che forse ne seguirà, impongono una rivisitazione e revisione dei modelli di contrattazione sia su scala nazionale che aziendale.

In tale quadro di problemi presentiamo la nostra proposta di piattaforma contrattuale che vuole avere come obiettivo primario la razionalizzazione del settore dell'intermediazione finanziaria.

#### Le parti in causa

<u>A livello aziendale</u> (in carenza di una trattativa nazionale tra soggetti datoriali riconosciuti a trattare: Assoreti, Assosim, Unionsim)

- 1)- La Società quale soggetto abilitato, rappresentata da......
- 2)- L'Organizzazione Sindacale Federpromm-Cisl, quale unico soggetto sindacale riconosciuto oggi al negoziato.

L'ipotesi di contratto varrà su scala nazionale e sarà applicabile erga omnes per tutti i pf che operano per la società.

Il contratto sarà depositato presso le competenti autorità (Ministero Lavoro, ecc)

# STRUTTURA DELLA PIATTAFORMA DEL CONTRATTO

Si sviluppa in tre parti:

- A) Parte Giuridico-Normativa
- B)- Parte Professionale
- C)- Parte economico-retributiva

#### A) - Parte giuridico-Normativa

Prevede i seguenti istituti:

- A1) Natura del contratto
- A2)- Oggetto del contratto
- A3)- Obblighi del Promotore
- A4)- Obblighi della Società
- A5)- Ambito territoriale
- A6)- Pluralità di incarichi (esclusiva)
- A7)- Modalità generali di esecuzione
- A8)- Offerta di valori mobiliari
- A9)- Offerta di prodotti e servizi diversi da valori mobiliari
- A10)-Informazioni e Controlli
- A11)-Inadempimenti
- A12)-Durata
- A13)-Controversie Collegio arbitrale

- A14)- Previdenza livelli di obbligatorietà (INPS-Enasarco- Fondo pensioni aziendale)
- A15)- Titolarità del portafoglio Modalità di indennizzo
- A16)- Regime fiscale
- A17)- Recesso della SIM recesso del PF
- A17)- Norme di rinvio compatibilità

### B)- Parte Professionale

### Prevede i seguenti istituti:

- B1)- Organizzazione del lavoro e articolazione dei livelli funzionali aziendali
- B2)- Struttura delle qualifiche e mansionari
- B3)- Profili professionali e attribuzione dei compiti
- B4)- Documenti richiesti per l'espltamento dell'attività
- B5)- Livelli di produttività richiesti
- B6)- Caratteristiche dell'attività
- B7)- Modulistica Materiale in consegna Marchio e Insegna -
- B8)- Struttura di appoggio Modalità di esercizio
- B9)- Esercizio della consulenza
- B10)-Rapporti con gli investitori
- B11)-Segreto professionale
- B12)-Inquadramento nel livello professionale di competenza:
  - competenze/retribuzione di base
  - competenze professionali
  - competenze accessorie
- B13)-Indennità di funzione
- B14)-Indennità sostitutiva di rappresentanza
- B15)-Indennità sostituiva di consulenza
- B16)-Mobilità interna ed interaziendale

# C)-Parte Economica e Retributiva

#### Prevede i seguenti istituti:

- C1)- Tabelle di riferimento dei prodotti e servizi Scale parametrali per qualifica
- C2)- Trattamento delle competenze di cui al sub B12)
- C3)- Indennità di cui ai sub B13), B14) e B15)- : modalità di spettanza
- C4)- Liquidazione delle competenze
- C5)- Competenze di cessazione del rapporto di lavoro Vincoli
- C6)- Trasferibilità del portafoglio Eventuale indennizzo
- C7)- Premio fedeltà aziendale

### NORME GENERALI

- Protocollo sindacale di applicazione del d. Igs. 626/94
- Norme più favorevoli
- Fondo di solidarietà
- Tutela giudiziaria
- Impedimenti allo svolgimento della attività
- Incompatibilità

#### ALLEGATI

- Normativa di legge e regolamentare :
  - Estratti del d.lgs. 415/96
  - Regolamenti attuativi
  - Estratti c.c.
  - Estratti legge sulla disciplina del lavoro

NOTA: La struttura dell'ipotesi contrattuale sopra delineata mette in evidenza la necessità di trovare una soluzione politica-sindacale alla confusione presente oggi nel settore. La sensibilità dell'intermediario di affrontare organicamente, in questo momento, siffatta problematica dimostra oltre che capacità politica, grande capacità di misurarsi strategicamente sul futuro delle società di distribuzione di strumenti e servizi finanziari nei mercati regolamentati con forte carica innovativa ai fini di occupare nuovi spazi di mercato.

Roma, febbraio 97

(marucci)

#### VERBALE D'INCONTRO

Il giorno 17 del mese di ottobre dell'anno 1996 in Roma alla via Panama numero 74 presso lo Studio degli avv.ti Pierluigi Valentino e Gianni Emilio lacobelli si sono costituiti:

- il sig. Mario Reggiani nella qualità di legale rappresentante della Emiliana Gestioni & Investimenti Sim S.p.A. con sede in Parma Piazza della Repubblica, 40 assistito dagli avvocati Pierluigi Valentino e Gianni Emilio Iacobelli;
- il sig. Marucci Manlio Segretario Nazionale della Federpromm CISL
- il sig. Giorgetti Luciano Segretario Nazionale della Federpromm CISL, entrambi assistiti dall'avv. Maria Pia Vigilante, legale di fiducia della predetta Associazione.

L'incontro è stato promosso a seguito della contestazione effettuata dal sindacato con telegramma del 30.09.1996 nei confronti della Emiliana Gestioni & Investimenti Sim S.p.A. per la violazione del disposto di cui all'art. 47 della L. 29.12.1990.

Il sig. Mario Reggiani nella qualità, pur non ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto di cui alla norma citata, si dichiara disponibile a rendere al sindacato le informazioni necessarie.

Dopo ampia discussione e riscontrate le richieste d'informativa, i rappresentanti sindacali si dichiarano soddisfatti dell'incontro e delle informazioni acquisite e si da atto della cessazione della materia del contendere.

Mario Reggiani

Marucci Manlio

Giorgetti Luciano

avv. Maria Pia Vigilante

avv. Pierluigi Valentino

avv. Gianni Emilio Iacobelli

A lato si pubblica una testimonianza sul grado di rappresentatività della Federpromm.
Un verbale sottoscritto con un Intermediario autorizzato (SIM) a seguito della cessione della società ad altra Azienda. La carenza delle tutele sindacali e contrattuali per i promotori finanziari è palese. Infatti l'art.47 della legge 29.12.1990 stenta ad applicarsi al settore dell'intermediazione finanziaria, quando non si ha un rapporto di subordinazione.

Un accordo collettivo si ritiene
indispensabile ed inderogabile, soprattutto
in questa fase di ristrutturazione selvaggia
del mercato, a tutela degli operatori

= = = = = = = = = = =

Redazione a cura della Segreteria generale della Federpromm-Cisl \* \* \*

Riprodotto in fotocopia ad uso interno